



COMUNE DI MONTE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N	25
ADUNANZA	27.07.2021
CODICE ENTE	10761 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **21.00** con modalità in audioconferenza/videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale con proprio Decreto n. 13 del 06/07/2020, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati per oggi i componenti Consiglio Comunale

All'appello risultano:

1 - LUPO STANGHELLINI GIUSEPPE	SINDACO	Presente
2 - DEFENDI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
3 - ROSSI DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
4 - VANAZZI ROSA GABRIELLA	CONSIGLIERE	Presente
5 - SEVERGNINI ELENA	CONSIGLIERE	Presente
6 - BIGNAMINI LUIGI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
7 - SEVERGNINI GIAN LUCA	CONSIGLIERE	Presente
8 - NOSOTTI NICOLE	CONSIGLIERE	Presente
9 - MONTANA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Assente
10 - LEONI PIETRO CARLO	CONSIGLIERE	Presente
11 - GOLANI MORENO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lettera a) del D. Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale – **dott.ssa Angelina Marano** che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **avv. Giuseppe Lupo Stanghellini** nella sua qualità di Sindaco Pro-tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020 ha adottato misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021 approvata nella seduta consiliare del 30.06.2021;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Monte Cremasco (CR) non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario grezzo del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 predisposto dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana (raccolta e trasporto rifiuti) – trasmesso in data 13.03.2021 prot. N. 8388, con relazione di accompagnamento ed allegati, e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività di gestione dei centri di raccolta, conferimento in impianti di trattamento e recupero dei rifiuti, gestione contributi CONAI, gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti svolta direttamente dal Comune di Monte Cremasco, nonché alle applicazioni di miglior favore derivanti dall'applicazione di procedure concorsuali ed appalti, il quale espone un costo complessivo di euro 288.761,00;

Considerato che nel territorio in cui opera il Comune di Monte Cremasco non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune, che a riguardo ha affidato la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario in forza dell'incarico conferito con determinazione n.86 del 24/06/2021 a società esperta del settore individuata nella ditta Xanto srl" con sede in via De Gasperi n. 60 Crema (CR) Codice Fiscale e P.IVA 001331950194;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato nella seduta consiliare del 30.06.2021;

Visto in particolare l'art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario 2021 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato nella seduta consiliare del 30.06.2021, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto il comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992.

Visto altresì l'articolo 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'articolo 38-bis del DL n. 124/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune;

Vista la risoluzione n. 5/E del 18/01/2021 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo TEFA per il versamento, mediante modello F24, del tributo provinciale, distinto dal codice tributo 3944 da utilizzare per il versamento della TARI.

Preso atto che ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), la somma attribuita al comune per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è stato sottratto dal costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al prospetto economico finanziario riportato nell'allegato succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 81,50 % a carico delle utenze domestiche;
- 19,50 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti sulla base dei valori minimi dei coefficienti indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999, ai sensi degli articoli 16 e 18 del vigente Regolamento TARI;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, quantificato in euro 268.854,00, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021 per un gettito complessivo di euro 268.854,00 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" e "B" della presente deliberazione, predisposto dall'Ufficio Tributi comunale, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento, ai sensi del comma 663, art. 1, L. 147/2013;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30.09.2021;
- seconda rata: 15.11.2021;
- terza rata: 15.12.2021
- possibilità di unica soluzione entro 15.11.2021.

Considerato che a seguito della pandemia da virus Covid-19 dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e poi come "pandemia" (in data 11 marzo 2020), al fine di rispondere all'attuale congiuntura economica in corso, il legislatore nazionale è più volte intervenuto nell'ordinamento con normative emergenziali e con diverse misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese;

Visto che l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nel corso dell'anno 2020, è intervenuta con la deliberazione n. 158/2020 per dettare le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie economiche particolarmente colpite dalla pandemia a causa delle chiusure forzate e limitazioni imposte a livello nazionale per contenere gli effetti e la diffusione del virus Covid-19, nonché con la deliberazione n. 238/2020 per modificare il nuovo sistema tariffario MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall'emergenza epidemiologica;

Visti i provvedimenti governativi e regionali di contrasto alla diffusione della seconda ondata del virus Sars-Cov2, verificatasi fra l'autunno 2020 e l'inizio del corrente anno, fra cui si citano:

- il d.P.C.M. 24 ottobre 2020, emanato per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, con cui sono state disposte restrizioni sia nel settore del lavoro, sia del tempo libero;
- il d.P.C.M. 3 novembre 2020 con cui sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità (rosse, arancioni e gialle). L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del d.P.C.M. 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre 2020.
- il d.P.C.M. 3 dicembre 2020 con cui sono state previste disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle di cui al d.P.C.M. 3 novembre 2020, efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021. Tenuto conto che per i giorni festivi e prefestivi del periodo dal 24 dicembre e fino al 15 gennaio 2021 tutto il territorio nazionale è stato caratterizzato dallo scenario previsto per le zone "rosse";
- i d.P.C.M. 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 con cui sono state prese misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale che hanno portato alla chiusura o sospensione di numerose attività economiche rispettivamente, a partire dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, e dal 6 marzo 2021 fino almeno al 6 aprile 2021;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, 26 marzo e 2 aprile 2021;

Richiamata, in particolare, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 con cui, anche con riferimento alla Regione Lombardia, è stato disposto un ulteriore periodo di quindici giorni (dal 6 aprile al 21 aprile 2021) delle misure previste per le cc.dd. zone "rosse" allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-COV2;

Visto, da ultimo, il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. decreto "Riaperture"), in corso di conversione in legge, con cui sono state previste le date di riapertura di diverse attività economiche a decorrere dal 26 aprile 2021 e fino al 1° luglio;

Considerato che il protrarsi dell'emergenza sanitaria anche per la primavera dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune;

Ritenuto opportuno assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate alle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività economica, anche tenuto conto della probabile minore quantità di rifiuti che sarà prodotta nell'anno dalle utenze interessate da questi provvedimenti rispetto alla produzione ordinaria;

Preso atto che la stessa esigenza di sostegno alle attività economiche è stata avvertita dal legislatore che è intervenuto in materia con il recente decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d.decreto "Sostegni bis), in corso di conversione in legge;

Tenuto conto che l'art. 6 del decreto-legge n. 73/2021 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, o della TARI corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Preso atto che, secondo la stima elaborata da IFEL il 28 maggio scorso, per il Comune di Monte Cremasco le risorse assegnate a tal proposito ammonterebbero ad euro 10.206,00

Tenuto conto che, successivamente all'assegnazione del contributo ministeriale concesso in base all'art. 6 del decreto-legge n. 73/2021, sarà effettuata l'opportuna variazione di bilancio;

Considerato che le riduzioni tariffarie previste per le attività economiche dovranno rispondere all'attuale dettato normativo, stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad *"attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate alle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività"*, anche *"in misura superiore alle risorse assegnate"*, evitando *"in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti"*;

Ritenuto, pertanto, per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche di stabilire determinate agevolazioni;

Precisato che l'agevolazione tariffaria applicata alla parte variabile delle tariffe è pari al 95% per le seguenti categorie di utenze non domestiche:

Rammentato ancora che le sopra evidenziate agevolazioni – covid 19 comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio tributi in € 10.118,64 e che, come sopra specificato al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle agevolazioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, tale copertura è assicurata da entrate derivanti dai trasferimenti statali che verranno iscritti nel Bilancio di previsione 2021;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2021, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000, che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Uditi gli interventi del punto all'ordine del giorno che allegati al presente atto, sotto la **lettera C)** per formarne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Con voti favorevoli 8 , astenuto nessuno, n. 2 contrari (Golani e Leoni) espressi per alzata di mano essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "A" e "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lodi, nella misura del 5%;
- 5) **DI STABILIRE** per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche le seguenti agevolazioni:
 - agevolazione tariffaria applicata alla parte variabile della tariffa pari al 25% per le seguenti categorie di utenze non domestiche:

	Categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club

6) **DI DARE ATTO** che le predette agevolazioni Covid-19 comportano una minore entrata da TARI quantificata dall'ufficio tributi in €. 10.11864 e che come sopra specificato al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle agevolazioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013, tale copertura è assicurata da entrate derivanti dai trasferimenti statali che verranno iscritti nel Bilancio di previsione 2021;

7) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30.09.2021;
- seconda rata: 15.11.2021;
- terza rata: 15.12.2021

possibilità di unica soluzione entro 15.11.2021.

8) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione,

Con voti favorevoli 8 , astenuto nessuno, n. 2 contrari (Golani e Leoni) espressi per alzata di mano essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267, in quanto le tariffe sono propedeutiche all'emissione degli avvisi bonari di pagamento tari.

Si dà atto che gli interventi del punto 2 sono registrati su cd depositato presso l'ufficio segreteria del Comune.

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il Responsabile del Servizio

Il Sindaco: F.to: avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Il Responsabile del Servizio

Il Sindaco: F.to: avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Angelina Marano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

n. _____ **Registro delle Pubblicazioni**

Si attesta:

X la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON line di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Monte Cremasco li,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Angelina Marano

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Angelina Marano

COPIA conforme all'originale per uso amministrativo

Monte Cremasco, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Angelina Marano)